

La protezione del clima e la tutela contro le conseguenze dei cambiamenti climatici sono obblighi in materia di diritti umani. Questi ultimi vanno quindi presi sistematicamente in considerazione nella concezione delle misure climatiche.

Il presente studio analizza i cambiamenti climatici nell'ottica dei diritti umani e mostra come sia la protezione del clima sia l'adattamento alle nuove condizioni climatiche rientrino tra gli obblighi degli Stati.

Fondandosi sulle recenti prese di posizione degli organi delle Nazioni Unite competenti per i diritti umani e sulla giurisprudenza internazionale e regionale, in particolare sul parere consultivo della Corte internazionale di giustizia concernente la protezione del clima (2025) e sulla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Anziane per il clima contro la Svizzera* (2024), lo studio mostra come gli effetti dei cambiamenti climatici rechino pregiudizio al godimento dei diritti umani e comportino l'obbligo ad agire in tale materia.

Lo studio interpreta la politica climatica svizzera e la corrispondente legislazione quali aspetti della politica in materia di diritti umani e diritti fondamentali e analizza gli obblighi materiali e procedurali di vasta portata a carico dello Stato.

Sono inoltre illustrati i rischi che le stesse misure climatiche possono comportare per i diritti umani, gli obblighi extraterritoriali, il ruolo degli attori privati e i diritti delle generazioni future.

**Il cambiamento climatico,
una questione di diritti umani**

**Adattamento e mitigazione del
cambiamento climatico dal
punto di vista dei diritti umani**

Dr. Laura Knöpfel, avvocat
Responsabile legale

Dr. Judith Kopp
Collaboratrice scientifica

A proposito dell'ISDU

L'ISDU è l'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani della Svizzera. Ha il compito di rappresentare gli interessi di tutti i gruppi di popolazione e si adopera per i loro diritti.

Citazione suggerita

Knöpfel, Laura / Kopp, Judith (2026), Il cambiamento climatico, una questione di diritti umani. Adattamento e mitigazione del cambiamento climatico dal punto di vista dei diritti umani, Friburgo, Istituzione svizzera per i diritti umani.

Colophon

Tradotto dal tedesco da Cinzia Corda e Fabio Perbellini
Design e impaginazione: Herendi Artemisio GmbH, Zürich

Licenza



Studio completo



Estratti

Introduzione	5
Cambiamenti climatici e diritti umani	11
La protezione del clima: un obbligo concernente i diritti umani	17
L'adattamento ai cambiamenti climatici: un obbligo concernente i diritti umani	25
Perdite e danni provocati da eventi climatici: misure fondate sui diritti umani	31
Diritti procedurali	37
Rischi per i diritti umani connessi alle misure climatiche	43
Conclusioni	50

Elenco delle abbreviazioni

Accordo sul clima art.	Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015; RS 0.814.012 articolo
CDF	Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia; RS 0.107
CDPD	Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, RS 0.109
CEDAW	Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (ingl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women); RS 0.108
CEDU	Convenzione europea dei diritti umani
cfr.	confronta
CIG	Corte internazionale di giustizia
Convenzione di Aarhus	Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; RS 0.814.07
COP	Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Corte EDU	Corte europea dei diritti umani
Corte IDU	Corte interamericana dei diritti umani
Cost.	Costituzione federale svizzera
Cost./Sigla del Cantone	Costituzione cantonale
DUDU	Dichiarazione universale dei diritti umani
ed.	edizione/editore
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
EPU	Esame periodico universale
ICERD	Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; RS 0.104
ingl.	inglese
IPCC	Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (ingl. International Panel on Climate Change)
ISDU	Istituzione svizzera per i diritti umani
LPAmb	Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01
NDC	Contributi determinati a livello nazionale (ingl. Nationally Determined Contributions)
OHCHR	Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani (ingl. Office of the High Commissioner for Human Rights)
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
p. es.	per esempio
par.	paragrafo

Patto ONU I	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali; RS 0.103.1
Patto ONU II	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici; RS 0.103.2
SLAPP	Azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (ingl. Strategic Litigation against Public Participation)
TIDM	Tribunale internazionale del diritto del mare
trad.	traduzione
UNFCCC	Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici (ingl. United Nations Framework Convention on Climate Change); RS 0.814.01
v.	vedi

Introduzione

I cambiamenti climatici pongono l'intero ecosistema mondiale a grave rischio attraverso il riscaldamento globale, l'innalzamento del livello del mare e i sempre più frequenti fenomeni meteorologici risultanti dall'azione antropica. Ciò costituisce una sfida fondamentale per le società della nostra epoca e le sue conseguenze sono già evidenti per numerose persone in tutto il mondo. A dimostrazione di ciò, i rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC, ingl. *International Panel on Climate Change*), per esempio, sottolineano come i cambiamenti climatici pongano gravi minacce per i diritti umani¹. Si pensi in primo luogo al diritto alla vita, ma anche ai diritti alla salute, all'acqua potabile, all'alimentazione e all'alloggio.

A fronte di tale situazione, l'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) considera i cambiamenti climatici come una sfida concernente i diritti umani che richiede una chiara definizione degli obblighi della Svizzera in materia di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. Per mitigazione si intendono azioni volte a proteggere il clima attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, mentre con adattamento ci si riferisce alle misure che supportano le strategie di adeguamento alle avvenute mutazioni climatiche. Dai diritti umani discendono inoltre l'obbligo di garantire rimedi giuridici efficaci in caso di perdite e danni provocati da eventi climatici nonché la necessità di prescrizioni procedurali per le misure climatiche, in particolare in fatto di trasparenza, partecipazione e responsabilità.

L'ISDU ribadisce che la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici rientrano a pieno titolo tra gli obblighi della Svizzera in materia di diritti umani. Così come i processi politici, anche la tutela dei diritti individuali nei procedimenti giuridici svolge un ruolo legittimo e importante, soprattutto ai fini di proteggere le persone vulnerabili, di dare visibilità alle loro esigenze e di concretizzare gli obblighi di protezione a carico dei poteri pubblici. La politica climatica va quindi intesa come parte integrante della politica dello Stato in materia di diritti umani e fondamentali e deve basarsi su obblighi fondamentali di protezione, concentrandosi sui diritti fondamentali delle persone interessate.

Nella sua attività di ricerca, l'ISDU ha tuttavia constatato che gli strumenti di regolamentazione e di controllo riguardanti il clima sono stati finora sviluppati unicamente sulla base di approcci

economici e tecnici. Le implicazioni cruciali in fatto di diritti umani godono spesso di scarsa considerazione o vengono addirittura messe in discussione, come mostrano certe reazioni alla sentenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) riguardante il caso *Associazione Anziane per il clima e altri contro la Svizzera* (di seguito «sentenza Anziane per il clima»)².

In primo luogo, la tutela di categorie vulnerabili, come le persone anziane, e bambinè, le persone con disabilità o quelle in condizione di povertà, sono al momento inadeguate. In secondo luogo, la responsabilità intergenerazionale non viene di norma presa in considerazione, mancanza assai grave dato che le decisioni concernenti il clima hanno un impatto sui diritti delle generazioni future senza che queste dispongano di adeguate possibilità di partecipazione o di tutela giuridica. Inoltre, le misure di protezione del clima, finora inadeguate, dovrebbero essere il più ambiziose possibile e tenere conto degli obblighi e delle competenze pertinenti, anche in materia di diritti umani. Infine, le garanzie normative e procedurali risultano carenti, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'informazione, la partecipazione ai processi decisionali e le vie di ricorso.

Il presente studio parte da tali lacune per delineare in modo sistematico le basi in termini di diritti umani su cui fondare una politica climatica coerente per la Svizzera. L'intento è quello di evidenziare gli obblighi della Confederazione in materia di diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici, contribuendo così a rendere più equa la politica climatica svizzera.

Obiettivo dello studio

Lo studio offre un'analisi degli obblighi della Svizzera in materia di diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici così come delineati dall'attuale giurisprudenza e dalle prese di posizione degli organi specializzati delle Nazioni Unite. Con questa analisi, l'ISDU intende far sì che i diritti umani vengano presi maggiormente in considerazione nel dibattito politico e giuridico sui cambiamenti climatici e raccomanda quindi di inquadrare il tema in un'ottica non esclusivamente tecnica o economica. Spetta alla politica climatica svizzera adottare tale approccio nei processi decisionali e di attuazione.

Lo studio si rivolge aæ decisoreæ politicæ, alle amministrazioni a livello comunale, cantonale e federale, ai tribunali e ad altri attori specializzati, nell'intento di fornire loro le basi necessarie per concepire e redigere misure di protezione del clima e adattamento attraverso l'ottica dei diritti umani. Lo studio è accompagnato da un policy brief in cui l'ISDU formula raccomandazioni concrete rivolte alle suddette parti interessate.

Fare maggiore chiarezza sulla portata degli obblighi in materia di diritti umani connessi alla protezione del clima e all'adattamento alle nuove condizioni climatiche può inoltre permettere alle istituzioni nazionali per i diritti umani³, alle organizzazioni della società civile e alle persone titolari dei diritti⁴ di meglio comprendere le misure adottate, di fornire una consulenza appropriata aæ decisoreæ politicæ e di partecipare all'elaborazione, all'attuazione e al controllo delle misure in questione. Lo stato della giurisprudenza e i pareri e le comunicazioni degli organi che si occupano di diritti umani forniscono poi ulteriori indicazioni sulle strategie che æ titolari possono seguire per tutelare i propri diritti in relazione al cambiamento climatico e alla protezione del clima.

I cambiamenti climatici nell'ottica dei diritti umani

Se analizzati nell'ottica dei diritti umani, i cambiamenti climatici non vanno considerati principalmente come un problema economico o tecnico, ma come una minaccia che incombe sui diritti umani fondamentali come quello alla vita, alla salute, all'integrità fisica e all'abitazione. I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia di origine antropica che mette a rischio i diritti umani delle generazioni odierne e di quelle future.

Per quanto gli effetti dei cambiamenti climatici siano avvertiti in tutto il mondo, le popolazioni del Sud globale e le categorie vulnerabili, anche qui in Svizzera, ne subiscono in modo sproporzionato le conseguenze e, in parte, già oggi sono vittime di gravi violazioni dei loro diritti umani. Analizzare i cambiamenti climatici non solo in termini di cause strutturali ma anche dal punto di vista dei diritti umani permette di focalizzare l'attenzione sui destini individuali e di rendere evidente le vulnerabilità delle singole persone.

L'ottica dei diritti umani permette inoltre di esaminare la questione della responsabilità delle violazioni riconducibili ai

cambiamenti climatici. Le vittime di tali violazioni possono ricorrere agli strumenti giuridici previsti per i diritti umani al fine di far valere le proprie legittime pretese nei confronti degli Stati o di altri attori. I tribunali nazionali e internazionali hanno ormai riconosciuto che l'azione o l'inazione dello Stato in materia di cambiamenti climatici può portare a violazioni dei diritti umani. In quest'ottica, ai maggiori emettitori di gas serra, siano essi di lunga data o recenti e a prescindere che si tratti di Stati o di attori privati, compete una particolare responsabilità in fatto di riduzione delle emissioni e di risarcimento dei danni irreversibili arrecati.

Un approccio ai cambiamenti climatici dal punto di vista dei diritti umani rende anche evidente che far valere tali diritti è fondamentale per garantire una politica climatica efficace e orientata alla giustizia sociale. Implica inoltre che siano sempre garantiti i diritti di coloro che si impegnano a difendere e a tutelare i diritti umani.

Il presente studio dimostra che una politica climatica basata sui diritti umani, in un'ottica sia di mitigazione che di adattamento ai cambiamenti climatici, deve perseguire gli obiettivi più ambiziosi possibili, dare priorità ai gruppi più a rischio e mettere i principali responsabili dei cambiamenti climatici davanti alle loro responsabilità. Inoltre, le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici devono essere conformi allo Stato di diritto e vanno previste garanzie procedurali per la tutela dei diritti umani, in particolare in fatto di trasparenza, partecipazione e accesso a rimedi giuridici efficaci.

Struttura dello studio

Lo studio presenta le analisi della dottrina e della teoria giuridica su cui poggiano le posizioni assunte dall'ISDU ed è accompagnato da un policy brief che contiene raccomandazioni specifiche per l'azione da intraprendere da parte degli organi cantonali e federali, nonché dei responsabili politici e dei legislatori. Lo studio è strutturato come segue.

La prima sezione analizza il rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani. Descrive come i cambiamenti climatici sono divenuti un problema di diritti umani, analizza il ruolo dei tribunali in relazione ai ricorsi in materia di clima e precisa quali diritti sono

minacciati e in che misura. Affronta inoltre i limiti dell'approccio dei diritti umani nel contesto climatico.

La seconda sezione si occupa della protezione del clima quale obbligo connesso ai diritti umani. Vi sono illustrati gli obblighi degli Stati in fatto di riduzione delle emissioni derivanti da fonti giuridiche internazionali e nazionali. Vengono inoltre analizzati il ruolo degli attori privati e i diritti delle generazioni future. Partendo da tali basi, la successiva sezione si concentra sull'adattamento ai cambiamenti climatici come obbligo in materia di diritti umani e illustra quali obblighi generali e specifici dello Stato derivino dai diritti sostanziali. Precisa poi l'importanza delle garanzie procedurali quali l'informazione, la partecipazione e l'accesso ai rimedi giuridici.

Segue poi un'analisi dell'approccio basato sui diritti umani alle perdite e ai danni provocati da eventi climatici. Nella successiva sezione sono invece analizzati i diritti procedurali che assumono rilievo nel contesto dei cambiamenti climatici. Infine, lo studio illustra i rischi per i diritti umani che possono derivare dalle stesse misure di protezione del clima e di adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio in caso di interventi arbitrari sui diritti fondiari, repressioni politiche o ripartizioni dei costi socialmente non equilibrate.

La conclusione riassume i risultati e propone una riflessione su come dovrebbero evolvere i diritti umani a fronte dei cambiamenti climatici al fine di garantire anche in futuro una protezione efficace.

1 IPCC, Summary for Policymakers, in: Lee, Hoesung / Romero, José et al. (ed.), Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Ginevra 2023.

2 Corte EDU (Grande Camera), Verein Klima-Seniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024.

3 Cfr. anche Eisen, Nathaniel / Eschke, Nina, Climate Change and Human Rights. The Contribution of National Human Rights Institutions. A Handbook, Deutsches Institut für Menschenrechte / Center for International Environmental Law, Berlino 2020.

4 Per titolari dei diritti si intendono gli individui cui, secondo il sistema internazionale di protezione dei diritti umani, spettano determinate pretese giuridiche. A queste pretese corrispondono obblighi in capo ai poteri pubblici ed eventualmente ad attori privati.

**I cambiamenti climatici quale
fonte di obblighi in materia di
diritti umani**

Il contenzioso climatico

**Limiti dell'approccio ai
cambiamenti climatici
nell'ottica dei diritti umani**

Diritto alla salute

Il diritto alla salute¹ è minacciato dall'aumento delle temperature, dal prolungarsi dei periodi di caldo torrido, dalle catastrofi naturali² e dall'aggravarsi dell'inquinamento atmosferico. Le persone vulnerabili, quali le persone anziane³ e quelle con patologie pregresse sono particolarmente esposte a questo rischio.

Nell'osservazione generale n. 15 sul diritto dea bambini di godere del migliore stato di salute possibile, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia sottolinea che i cambiamenti climatici rappresentano una delle minacce più gravi che incombono sulla salute infantile e che acuiscono le disparità in materia di salute.

Nella sentenza Anziane per il clima⁴, la Corte europea dei diritti umani constatata che i cambiamenti climatici rappresentano un serio pericolo per la salute e il benessere degli individui, in particolare per i gruppi di persone vulnerabili. Dato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) include la protezione della salute, la Corte ne deduce l'obbligo in capo agli Stati Parte di adottare misure efficaci e coerenti per attenuare i cambiamenti climatici

1 Il diritto alla salute è sancito dal diritto internazionale come pure, implicitamente, dalla Costituzione federale, cfr. art. 10 cpv. 2 Cost., art. 12 Patto ONU I, art. 25 DUDU, art. 5 ICERD, Art. 12 CEDAW, art. 24 par. 1 CDF e art. 25 CDPD.

2 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025, par. 376; Corte costituzionale federale di Germania (Deutsches Bundesverfassungsgericht, BVerfG), sentenza del 24 marzo 2021, n. 23 e 99.

3 Corte EDU (Grande Camera), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse n. 53600/20, 9 aprile 2024 (Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse).

4 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse.

I cambiamenti climatici quale fonte di obblighi in materia di diritti umani

I cambiamenti climatici sono ormai divenuti sempre più una questione specifica relativa ai diritti umani. Sussiste infatti un ampio consenso sul fatto che le ripercussioni dei cambiamenti climatici rechino pregiudizio al godimento di diritti umani essenziali, generando specifici obblighi giuridici per gli Stati. Gli organi internazionali per i diritti umani i tribunali internazionali, e altri organismi giuridici internazionali hanno espressamente riconosciuto e sviluppato queste dimensioni dei diritti umani relative ai cambiamenti climatici nella giurisprudenza, in pareri consultivi e prese di posizione autorevoli.

Da alcuni anni, gli organi delle Nazioni Unite competenti per i diritti umani, incaricati di monitorare l'attuazione dei trattati internazionali vincolanti in materia, si occupano in modo sistematico dell'impatto dei cambiamenti climatici. Nella risoluzione 7/23 del marzo 2008, il Consiglio dei diritti umani dell'ONU afferma che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia immediata e di vasta portata sulle popolazioni e le comunità del mondo intero, con ripercussioni sull'effettivo godimento dei diritti umani¹. Da allora, le istituzioni delle Nazioni Unite per i diritti umani, attraverso osservazioni generali², decisioni puntuali³, raccomandazioni connesse alle procedure di rapporto degli Stati⁴, come pure in una dichiarazione congiunta di diversi loro organi specializzati⁵, hanno affrontato l'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani, menzionando inoltre l'inazione e gli obblighi concreti degli Stati in materia di protezione del clima e di adattamento ai cambiamenti climatici. Questa evoluzione è stata ulteriormente rafforzata sul piano istituzionale da una risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU che ha portato alla nomina di un Relatore speciale per la promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici⁶.

Sia la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) sia la Corte internazionale di giustizia (CIG) riconoscono che l'azione o l'inazione dello Stato in relazione ai cambiamenti climatici è rilevante nell'ottica dei diritti umani⁷. Nella sentenza riguardante il caso *Anziane per il clima*, la Corte EDU parla di «legame di causalità esistente tra i cambiamenti climatici e il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione»⁸, mentre la CIG, nel parere consultivo

sulla protezione del clima del 2025, afferma che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possono arrecare pregiudizio all'esercizio dei diritti umani tutelati dal diritto internazionale⁹.

Organi internazionali specializzati hanno inoltre sottolineato che dai diritti umani discendono obblighi statali a sé stanti per quanto riguarda le perdite e i danni riconducibili ai cambiamenti climatici¹⁰. Ulteriori impulsi per una considerazione dei cambiamenti climatici nell'ottica dei diritti umani provengono dal dibattito nazionale e internazionale per il riconoscimento del diritto a un ambiente sano.

La dimensione dei diritti umani del cambiamento climatico è definita anche nell'Accordo sul clima¹¹. Nel preambolo, gli Stati Parte si impegnano a rispettare, promuovere e tenere conto dei propri obblighi in materia di diritti umani nell'adozione di misure rivolte ad affrontare i cambiamenti climatici. Particolare enfasi è data al diritto alla salute e ai diritti dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei gruppi di popolazione vulnerabili, nonché al diritto alla parità di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale.

Il contenzioso climatico

I trattati internazionali concernenti il clima, come la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici e l'Accordo sul clima, non creano diritti soggettivi direttamente azionabili né prevedono meccanismi di ricorso individuali. Nessuna disposizione di diritto costituzionale o di diritto internazionale sancisce espressamente la protezione del clima e la tutela dai cambiamenti climatici quali diritti soggettivi.

Le persone e le organizzazioni aventi diritto si appellano quindi sempre più spesso ai diritti umani già riconosciuti per obbligare lo Stato per via giudiziaria a proteggere tali diritti in modo più efficace dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e ad adottare misure appropriate per contrastarli¹². Il contenzioso climatico mira a far pressione sullo Stato affinché intensifichi le azioni in questo ambito, basandosi in modo mirato sugli effetti dei cambiamenti climatici già accertati scientificamente e prevenendo nei limiti del possibile quelli previsti. A questo proposito, vanno citati in particolare i procedimenti giudiziari *Urgenda Foundation c. Paesi Bassi*¹³, davanti alla massima istanza giudiziaria olandese, *Neubauer et al. c. Repubblica federale di Germania* davanti alla Corte costituzionale federale tedesca¹⁴, nonché la già citata sentenza *Anziane* per il clima della Corte EDU, nei quali è ricorrenti hanno visto riconoscere, almeno in parte, le loro ragioni. In tutti questi casi, i giudici hanno imposto agli Stati coinvolti di adottare ulteriori misure per proteggere il clima e contrastare i cambiamenti climatici.

Quando si tratta invece di agire in giudizio per obbligare attori non statali ad adottare misure di protezione del clima e misure di adattamento ai cambiamenti climatici, i diritti umani fungono da quadro di riferimento normativo per determinare gli obblighi di diligenza, come mostra per esempio una recente decisione del Tribunale cantonale di Zugo. I giudici zughesi, nell'esaminare l'ammissibilità del caso *Asmania et al. c. Holcim*¹⁵, sono giunti alla conclusione che nei contenziosi climatici contro le imprese intervengono varie sfere di regolamentazione, tra cui i diritti umani, che vengono collegati a disposizioni in materia di diritto civile. Secondo i giudici, tale correlazione è necessaria ad interpretare norme aperte di diritto privato. Per esempio, a

partire dalla sentenza della Corte EDU inerente al caso *Anziane* per il clima, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è adottato sistematicamente quale quadro di riferimento anche per contenziosi di diritto civile con risvolti climatici¹⁶.

Nei procedimenti di diritto costituzionale o di diritto privato concernenti il clima, i tribunali sono chiamati ad applicare le norme in questione a fattispecie per le quali i cambiamenti climatici svolgono un ruolo determinante. Si tratta di un compito che spetta tipicamente ai giudici, ma in questo caso il fenomeno sottostante è globale e in costante evoluzione e non può essere semplicemente ridotto a un rapporto giuridico concreto tra un individuo e uno Stato o un'impresa. Tuttavia, è proprio su tali classificazioni che i tribunali si basano per determinare eventuali responsabilità, valutando se una determinata azione – o in materia di protezione del clima, più frequentemente, un'omissione – può essere considerata giuridicamente rilevante quale causa della violazione su cui sono chiamati a pronunciarsi. L'assenza di un collegamento diretto in termini cronologici e spaziali tra le cause e le conseguenze concrete rende ardua la determinazione delle responsabilità. Quando sono chiamati a pronunciarsi su contenziosi climatici, i tribunali aggirano queste difficoltà, da un lato, facendo evolvere la giurisprudenza e, dall'altro, favorendo lo sviluppo del diritto per affrontare questioni giuridiche di nuovo tipo. La separazione tra questi due modi di procedere è spesso fluida.

Limiti dell'approccio ai cambiamenti climatici nell'ottica dei diritti umani

I diritti umani costituiscono un quadro normativo che permette di evidenziare come i cambiamenti climatici ledono i diritti individuali, e di precisare gli obblighi di protezione statali. Gli obblighi e i diritti che ne derivano sono tuttavia soggetti a limiti in ragione della dimensione strutturale dei cambiamenti climatici: i diritti umani mirano a tutelare posizioni giuridiche individuali, mentre non è possibile disporre di un quadro esaustivo delle disparità globali, della misura in cui ciascun Paese ha contribuito al fenomeno e delle questioni di equità climatica a livello internazionale. Inoltre, bisogna considerare che i diritti umani sono fatti valere in primo luogo nei confronti degli Stati, nonostante gran parte delle emissioni di gas serra siano riconducibili ad attori privati.

La possibilità di farli valere è limitata anche da ostacoli procedurali: la qualità di vittima individuale resta difficile da provare a fronte della globalità del fenomeno; le future generazioni non dispongono di un accesso diretto alla giustizia; infine, i tribunali mostrano una certa riluttanza a riconoscere diritti di ricorso collettivi.

Il dibattito in corso sul fatto che la natura disponga o meno di diritti propri mostra, per altro, l'inadeguatezza della prospettiva antropocentrica per cogliere la problematica ecologica nel suo insieme. Tale prospettiva porta infatti a percepire il clima unicamente attraverso l'interesse degli individui a far rispettare i loro diritti mentre l'ambiente è inteso come mero contesto della vita umana. L'approccio ecocentrico mette invece sullo stesso piano gli interessi delle entità naturali, come ghiacciai, fiumi ed ecosistemi, e quelli degli esseri umani¹⁷.

Malgrado questi limiti, i diritti umani restano un quadro di riferimento fondamentale per valutare l'operato dei poteri pubblici, per esplicitare in che modo i cambiamenti climatici ledono i diritti individuali e per formulare – e poi applicare – standard minimi per una politica climatica equa¹⁸.

- 1 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, Resolution 7/23, Human rights and climate change, 2008, UN Doc. A/HRC/RES/7/23.
- 2 Cfr. tra l'altro Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023, UN Doc. CRC/C/GC/26, par. 91; Comitato ONU per i diritti umani, General comment No. 36 on Article 6: right to life, 2019, UN Doc. CCPR/C/GC/36, par. 62; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General comment No. 26 on land and economic, social and cultural rights, 2023, UN Doc. E/C.12/GC/26, par. 56–58; Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General recommendation No. 37 on gender-related dimensions of disaster risk reduction in a changing climate, 2018, UN Doc. CEDAW/C/GC/37.
- 3 Cfr. tra l'altro Comitato ONU per i diritti umani, Teitiota v. New Zealand, Communication No. 2728/2016, UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016, 24 ottobre 2019; Comitato ONU per i diritti umani, Daniel Billy et al. v. Australia, Communication No. 3624/2019, UN Doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 21 luglio 2022; Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, Sacchi and Others v. Argentina, Decision adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, concerning communication No. 104/2019, 2020, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019, 22 settembre 2021.
- 4 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Concluding observations on the seventh periodic report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UN Doc. E/C.12/GBR/CO/7, 2025, par. 12 e 13; Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Concluding observations on the ninth periodic report of Sri Lanka, 2025, UN Doc. CEDAW/C/LKA/CO/9, par. 59 e 60; Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Germany, 2022, UN Doc. CRC/C/DEU/CO/5–6, par. 33.
- 5 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne / Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali / Comitato ONU per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti / Comitato ONU per i diritti dell'infanzia / Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, Joint statement on "Human Rights and Climate Change", 2019, UN Doc. HRI/2019/1.
- 6 Comitato ONU per i diritti umani, Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, 2021, UN Doc. A/HRC/Res/48/14. L'attuale titolare del mandato è, dal 2024, la professoressa di diritto Elisa Morgera.
- 7 Nel parere consultivo su urgenza climatica e diritti umani, anche la Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDU) rileva lo stretto rapporto tra i cambiamenti climatici e il godimento dei diritti umani (Corte interamericana dei diritti umani, parere consultivo OC-23/17, The Environment and Human Rights, 15 novembre 2017).
- 8 Corte EDU (Grande Camera), Verein Klima-Seniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024, par. 545, cfr. anche par. 431–436.
- 9 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025, par. 384–386.
- 10 Comitato ONU per i diritti umani, Human rights and climate change, Resolution 53/6, 2023, UN Doc. A/HRC/RES/53/6; Comitato ONU per i diritti umani, Analytical study on the impact of loss and damage from the adverse effects of climate change on the

full enjoyment of human rights, exploring equity-based approaches and solutions to addressing the same: Report of the Secretary-General, 2024, UN Doc. A/HRC/57/30, par. 16.

- 11 Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima (Accordo sul clima; RS 0.814.012).
- 12 Savaresi, Annalisa / Setzer, Joana, Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers, in: *Journal of Human Rights and the Environment* 13/1, 2022, pagg. 7–34; Peel, Jacqueline / Osofsky, Hari M., A Rights Turn in Climate Change Litigation?, in: *Transnational Environmental Law* 7/1, 2018, pagg. 37–67.
- 13 Corte suprema dei Paesi Bassi (Hoge Raad der Nederlanden), sentenza 19/00135 del 20 dicembre 2019.
- 14 Corte costituzionale federale di Germania (Deutsches Bundesverfassungsgericht, BVerfG), sentenza del 24 marzo 2021.
- 15 Tribunale cantonale di Zugo, sentenza A1 2023 9 del 17 dicembre 2025, consid. 3.7.2.
- 16 Anche la Corte d'appello dell'Aiasi è pronunciata in questo senso nella sentenza Shell Plc c. Verein Milieudéfense et al. del 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, par. 7.6–7.27.
- 17 Knöpfel, Laura / Leu, Fiona, Rechte der Natur: Nachhaltigkeit neu denken, o: Wenn Gletscher klagen könnten, in: Sieber-Gasser, Charlotte / Bürgi Bonanomi, Elisabeth / Koch, Rika (ed.), *Nachhaltige Entwicklung im Schweizer Recht*, Stämpfli, Berna 2025, pagg. 117–140.
- 18 Theil, Stefan, *Towards the Environmental Minimum: Environmental Protection through Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

La protezione del clima: un obbligo concernente i diritti umani

L'obbligo di riduzione delle
emissioni di gas serra nell'ottica
dei diritti umani

Bilancio di CO₂, traiettorie di
riduzione delle emissioni e
meccanismi di monitoraggio

Riduzione delle emissioni di
gas serra al di fuori del territorio
nazionale

Responsabilità degli attori privati

Diritti delle future generazioni

Diritto alla salute

Il diritto alla salute¹ è minacciato dall'aumento delle temperature, dal prolungarsi dei periodi di caldo torrido, dalle catastrofi naturali² e dall'aggravarsi dell'inquinamento atmosferico. Le persone vulnerabili, quali le persone anziane³ e quelle con patologie pregresse sono particolarmente esposte a questo rischio.

Nell'osservazione generale n. 15 sul diritto dea bambine di godere del migliore stato di salute possibile, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia sottolinea che i cambiamenti climatici rappresentano una delle minacce più gravi che incombono sulla salute infantile e che acuiscono le disparità in materia di salute.

Nella sentenza Anziane per il clima⁴, la Corte europea dei diritti umani constata che i cambiamenti climatici rappresentano un serio pericolo per la salute e il benessere degli individui, in particolare per i gruppi di persone vulnerabili. Dato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) include la protezione della salute, la Corte ne deduce l'obbligo in capo agli Stati Parte di adottare misure efficaci e coerenti per attenuare i cambiamenti climatici.

Diritto a un livello di vita adeguato

I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sul diritto a un livello di vita adeguato⁵, in particolare sul diritto all'acqua potabile⁶, il diritto all'alimentazione⁷ e il diritto all'alloggio⁸. Eventi climatici quali periodi di siccità, alluvioni, tempeste, incendi e temperature estreme hanno conseguenze disastrose per l'agricoltura e compromettono la produzione di derrate alimentari e l'approvvigionamento idrico. Il diritto all'alloggio è minacciato, per esempio, dove l'innalzamento del livello del mare rende inabitabili intere fasce costiere.

Nel parere consultivo sulla protezione del clima, la Corte internazionale di giustizia sottolinea che gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici possono recare notevole pregiudizio al diritto a un livello di vita adeguato, che include l'accesso all'alimentazione, all'acqua e all'alloggio⁹.

1 Il diritto alla salute è sancito dal diritto internazionale come pure, implicitamente, dalla Costituzione federale, cfr. art. 10 cpv. 2 Cost, art. 12 Patto ONU I, art. 25 DUDU, art. 5 ICERD, Art. 12 CEDAW, art. 24 par. 1 CDF e art. 25 CDPD.

2 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025 (CIG, parere climatico), par. 376; Corte costituzionale federale di Germania (Deutsches Bundesverfassungsgericht, BVerfG), sentenza del 24 marzo 2021, n. 23 e 99.

3 Corte EDU (Grande Camera), Verein Klima-Seniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024 (Corte EDU, Klima-Seniorinnen c. Suisse).

4 Corte EDU KlimaSeniorinnen c. Suisse.

5 Artt. 11 e 12 Patto ONU I; art. 27 par. 1 e 3 CDF; art. 14 par. 2 lett. h CEDAW; art. 28 par. 2 lett. a CDPD; Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, 2018, UN Doc. CEDAW/C/GC/37.

6 Art. 11 e 12 Patto ONU I; art. 24 par. 2 lett. c CDF; art. 14 par. 2 lett. h CEDAW; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General comment No. 15 on the right to water, 2003, UN Doc. E/C.12/2002/11.

7 Art. 11 Patto ONU I; art. 28 par. 2 lett. a CDPD; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 12 on the right to adequate food, 1999, UN Doc. E/C.12/1999/5.

8 Art. 11 Patto ONU I; art. 25 DUDU; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing, 1991, UN Doc. E/1992/23.

9 CIG, parere climatico, par. 380.

La protezione del clima: un obbligo concernente i diritti umani

Proteggere il clima significa combattere le cause dei cambiamenti climatici. Una tutela efficace e un effettivo rispetto dei diritti umani implicano l'obbligo di ridurre i gas serra¹. Nella sentenza *Anziane per il clima*, la Corte EDU ha sottolineato che la protezione della salute connessa al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) configura un obbligo in capo allo Stato a ridurre le emissioni di gas serra².

L'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra nell'ottica dei diritti umani

Nella sentenza *Anziane per il clima*, la Corte EDU sostiene che, per adempiere gli obblighi di protezione derivanti dai diritti umani, la Svizzera è tenuta a ridurre le proprie emissioni di gas serra³. Anche la CIG, nel parere consultivo del 2025, afferma che la realizzazione dei diritti umani non può prescindere dalla protezione climatica e che gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure di mitigazione, ossia provvedimenti mirati a ridurre le emissioni, al fine di garantire le basi della vita e i diritti degli individui⁴.

Prima ancora che corti di giustizia internazionali⁵ confermassero che le misure volte ad affrontare il cambiamento climatico alla fonte fanno parte degli obblighi in materia di diritti umani, alcuni tribunali nazionali avevano riconosciuto la protezione del clima come un obbligo in materia di diritti umani. Con una sentenza epocale pronunciata nel caso *Urgenda Foundation c. Paesi Bassi*⁶, la massima istanza giudiziaria olandese ha imposto al Governo dei Paesi Bassi di ridurre entro fine 2020 le emissioni di gas serra di almeno il 25 per cento rispetto al 1990, e non, come originariamente previsto, soltanto del 20 per cento. La Corte ha fondato il proprio ragionamento sull'obbligo di protezione a carico dello Stato derivante dal diritto alla vita (art. 2 CEDU) e dal diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In senso analogo la Corte costituzionale federale di Germania, che nella sentenza *Neubauer et al. c. Repubblica federale di Germania*⁷ ha obbligato il legislatore a fissare un calendario più preciso per gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra oltre l'anno 2030.

Parallelamente all'evoluzione registrata a livello giudiziario, gli organi dell'ONU hanno evidenziato tempestivamente il legame tra diritti umani e protezione del clima⁸. In una lettera aperta, vari relatori per le procedure speciali del Consiglio per i diritti umani sottolineavano già nel 2014 che gli Stati sono tenuti a ridurre le emissioni di gas serra in modo da mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei livelli che causerebbero danni diffusi al godimento dei diritti umani⁹. Nel 2018 il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha precisato che gli Stati Parte devono adeguare i contributi determinati a livello nazionale (NDC, ingl. *Nationally Determined Contributions*) in conformità all'Accordo sul clima, al fine di fissarli a un livello in

Bilancio di CO₂, traiettorie di riduzione delle emissioni e meccanismi di monitoraggio

linea con gli obblighi in materia di diritti umani. Gli Stati sono quindi tenuti a stabilire i propri obiettivi climatici non solo sulla base del diritto internazionale in materia ambientale, ma anche nell'ottica dei diritti umani¹⁰.

Nella raccomandazione generale n. 37, anche il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha sottolineato che gli Stati sono tenuti ad adottare misure di mitigazione adeguate a contrastare il rischio crescente di catastrofi dovute ai cambiamenti climatici¹¹. Nel 2019, in una dichiarazione congiunta di vari organi dei trattati, il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali e altri comitati hanno ribadito che gli Stati devono attuare politiche di riduzione delle emissioni che riflettano la massima ambizione possibile¹².

Infine, anche le raccomandazioni formulate a seguito dell'Esame periodico universale (EPU), nel quadro del quale viene analizzata la situazione dei diritti umani dei singoli Paesi, tra cui la Svizzera, esigono l'adozione di misure di vasta portata per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici¹³. Queste raccomandazioni sottolineano che l'azione per il clima non è soltanto auspicabile, ma rientra tra gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani.

La CIG sottolinea che le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, i trattati concernenti i cambiamenti climatici o l'ambiente in generale e gli obblighi di diritto consuetudinario internazionale vanno interpretati alla luce gli uni degli altri. Ne deriva che gli Stati devono tenere conto degli obblighi da loro assunti in materia di clima e ambiente nell'adempiimento di quelli connessi ai diritti umani¹⁴. Ciò significa innanzitutto che le misure di mitigazione devono essere orientate all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, previsto dall'Accordo sul clima. Gli Stati sono inoltre tenuti ad applicare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate¹⁵ secondo la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici e l'Accordo sul clima.

Per adempiere agli obblighi di protezione concernenti i diritti umani, gli Stati devono pertanto stabilire in che misura le emissioni di gas serra sono ancora ammissibili¹⁶. Ciò comporta la definizione a livello nazionale di bilanci di CO₂ e di traiettorie di riduzione delle emissioni che permettano di raggiungere la neutralità climatica, ossia la situazione in cui le emissioni residue sono interamente compensate dalle misure adottate¹⁷. Su tale base vanno poi fissati obiettivi di riduzione concreti accompagnati da meccanismi di monitoraggio e di verifica periodica. Inoltre, il quadro giuridico deve essere costantemente adeguato alle migliori conoscenze scientifiche disponibili¹⁸ al fine di assicurarsi che le traiettorie di riduzione rimangano in linea con esse¹⁹.

Riduzione delle emissioni di gas serra al di fuori del territorio nazionale

L'obbligo di protezione del clima a carico della Svizzera, finalizzato a ridurre le emissioni di gas serra, non si arresta alle frontiere nazionali²⁰. A tal proposito, nella sentenza *Anziane per il clima*, la Corte EDU ha sottolineato che vanno prese in considerazione anche le emissioni generate all'estero per la fabbricazione dei beni e dei servizi importati in Svizzera²¹.

L'obbligo di protezione degli Stati include inoltre la regolamentazione delle attività extraterritoriali di attori privati come le imprese che hanno sede sul loro territorio (v. punto «Responsabilità degli attori privati»). Nell'osservazione generale n. 24²² sugli obblighi degli Stati in relazione alle attività delle imprese, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha ribadito che gli obblighi degli Stati concernenti i diritti umani non terminano alle frontiere nazionali. Gli Stati Parte sono dunque tenuti a fare il necessario per prevenire violazioni dei diritti umani all'estero da parte di imprese che hanno sede sul loro territorio o sono sottoposte alla loro giurisdizione. Nel settembre 2019, in una dichiarazione congiunta sui diritti umani e i cambiamenti climatici, cinque organi specializzati dell'ONU hanno indicato le misure di politica climatica raccomandate, precisando tra l'altro che gli Stati devono regolamentare le attività degli attori privati anche chiamandoli a riparare i danni da loro provocati all'interno e all'esterno delle frontiere nazionali²³. Nelle sue osservazioni conclusive sulla Svizzera del 2019, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha esortato il Governo svizzero ad adottare misure per ridurre gli investimenti pubblici e privati nell'industria dei combustibili fossili²⁴.

Responsabilità degli attori privati

Gli Stati non sono tenuti unicamente a rispettare e garantire i diritti umani e i diritti fondamentali, ma devono anche proteggerli da eventuali violazioni da parte di privati. Questo obbligo assume un'importanza e un'urgenza particolari a fronte dei cambiamenti climatici. Studi realizzati in materia hanno infatti dimostrato che una parte considerevole delle emissioni è riconducibile ai principali gruppi operanti nei settori del petrolio, del gas, del carbone, del cemento e dell'energia (i cosiddetti *Carbon Majors*)²⁵. Poiché queste attività dannose per il clima sono svolte da attori privati, gli Stati hanno il dovere di proteggere la popolazione dai loro effetti nocivi delle attività delle imprese di questi settori. Per esempio, nel parere consultivo del luglio 2025, la CIG ha sottolineato che, in conformità al diritto consuetudinario internazionale, gli Stati sono tenuti ad adottare misure volte a prevenire danni climatici nel quadro dei loro obblighi di diligenza. Secondo la Corte, tra queste attività rientra in particolare la regolamentazione degli attori privati²⁶.

Nel dibattito politico, nella giurisprudenza e nelle prese di posizione delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, viene sempre più spesso attribuita alle imprese una responsabilità diretta almeno per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, incluso l'obbligo di dovuta diligenza²⁷. Nel 2022, la Commissione dei diritti umani delle Filippine (ingl. *Commission on Human Rights of the Philippines*), che funge da istituzione nazionale per i diritti umani, ha pubblicato un rapporto che mette in luce la responsabilità dei *Carbon Majors* per l'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani²⁸. Il rapporto sottolinea che questi grandi gruppi sono tenuti ad osservare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e ad adottare misure correttive anche lungo le rispettive catene del valore.

Un aspetto cruciale degli obblighi concernenti i diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici è rappresentato dalla responsabilità nei confronti delle generazioni future. In conformità alla Costituzione federale, la Svizzera è tenuta esplicitamente ad agire in modo sostenibile, a farsi carico di responsabilità verso le generazioni future e a conservare in modo duraturo le basi naturali della vita (preambolo, artt. 2 e 73). Nell'osservazione generale n. 26 sui diritti dell'infanzia e l'ambiente, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia insiste sul principio di equità intergenerazionale e sugli interessi delle future generazioni: «Ai diritti deə baminə che popolano il nostro pianeta va accordata un'attenzione immediata e urgente, ma anche i diritti umani deə baminə che oggi non sono ancora natə vanno garantiti nel modo più ampio possibile»²⁹.

Nella sentenza Anziane per il clima la Corte EDU si è occupata specificamente dei diritti delle future generazioni, sottolineando che le misure volte a contrastare i cambiamenti climatici sollevano inevitabilmente questioni di ripartizione intergenerazionale degli oneri tanto delle diverse generazioni attualmente viventi che di quelle future³⁰. Poiché queste ultime non hanno la possibilità di partecipare ai processi decisionali odierni, la Corte riconosce alle organizzazioni della società civile un diritto di ricorso anche a loro nome³¹.

- 1 Burger, Michael / Wentz, Jessica, *Climate Change and Human Rights*, New York: Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School & United Nations Environment Programme, 205, 2015; Corte EDU (Grande Camera), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024 (Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse), par. 542 e 544.
- 2 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 550 e 558 segg.
- 3 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 550 e 558 segg.
- 4 CIG, *Obligations of States in Respect of Climate Change*, parere consultivo, 23 luglio 2025 (CIG, parere climatico), par. 403 segg.
- 5 Oltre alla Corte EDU e alla CIG, è il caso del Tribunale internazionale del diritto del mare (TIDM) e della Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDU): TIDM, *Advisory Opinion on the Request submitted to the Tribunal by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law*, 21 maggio 2024; Corte IDU, parere consultivo OC-23/17, *The Environment and Human Rights*, 15 novembre 2017.
- 6 Corte suprema dei Paesi Bassi (Hoge Raad der Nederlanden), sentenza 19/00135 del 20 dicembre 2019.
- 7 Corte costituzionale federale di Germania (Deutsches Bundesverfassungsgericht, BVerfG), sentenza del 24 marzo 2021.
- 8 Per un'analisi completa cfr.: Mayer, Benoit, *Climate Change Mitigation as an Obligation Under Human Rights Treaties?*, in: *American Journal of International Law*, 2021, pagg. 409–451.
- 9 *Open Letter from UN Special Procedures Mandate-Holders, A New Climate Change Agreement Must Include Human Rights Protection for All*, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/SP/SP_To_UNFCCC.pdf, consultato il 19.01.2026.
- 10 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, *Climate change and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, 31 ottobre 2018, UN Doc. E/C.12/2018/1 (Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2018)), par. 6.
- 11 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, *General recommendation No. 37 on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change*, 2018, UN Doc. CEDAW/C/GC/37.
- 12 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne/Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali / Comitato ONU per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti / Comitato ONU per i diritti dell'infanzia / Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, *Joint statement on "Human Rights and Climate Change"*, 2019, UN Doc. HRI/2019/1.
- 13 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, *UPR of Switzerland (4th Cycle—42nd Session), Thematic List of Recommendations*, 2023.
- 14 CIG, parere climatico, par. 404.
- 15 Alla luce del principio di diritto internazionale delle responsabilità comuni ma differenziate, gli Stati hanno una responsabilità congiunta in relazione ai cambiamenti climatici. Tale responsabilità differisce tuttavia da un Paese all'altro, non avendo contribuito tutti allo stesso modo a provocare i cambiamenti climatici e dato il diverso grado di sviluppo tecnico ed economico.
- 16 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 550.
- 17 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 550.
- 18 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 550.
- 19 Si tratta di un'interpretazione estensiva della sentenza, cfr.: Çali, Başak / Bhardwaj, Chhaya: *Watch this space*:

- Executing Article 8 Compliant Climate Mitigation Legislation in Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland, in Blog of the European Journal of International Law, 2024, <https://www.ejiltalk.org/watch-this-space-executing-article-8-compliant-climate-mitigation-legislation-in-verein-klimaseniorinnen-v-switzerland/>, consultato il 03.12.2025.
- 20 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2018), par. 5; ETO Consortium, Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of states in the area of Economic, Social, and Cultural Rights, 2011.
- 21 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 278, 279, 280, 283, 285 e 387.
- 22 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 24 on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24.
- 23 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne / Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali / Comitato ONU per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti / Comitato ONU per i diritti dell'infanzia / Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, Joint statement on "Human Rights and Climate Change", 2019, UN Doc. HRI/2019/1.
- 24 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Concluding observations on the fourth periodic report of Switzerland, 2019, UN Doc. E/C.12/CHE/CO/4, par. 19.
- 25 Heede, Richard, Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010, in: Climate Change, 122, 2014, pagg. 229–241.
- 26 CIJ, parere climatico, par. 282 e 427.
- 27 United Nations, UN Guiding principles on business and human rights: implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework, 2011, UN Doc. HR/PUB/11/04.
- 28 Commission on human rights of the Philippines, National Inquiry on Climate Change Report, 2022, pag. 98 segg.
- 29 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023, UN Doc. CEDAW/C/GC/ 26, par. 11, trad. ISDU.
- 30 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 410, 419 e 420. Par. 420: «A tal riguardo, la Corte nota che, nel contesto specifico dei cambiamenti climatici, la ripartizione intergenerazionale degli oneri riveste un'importanza particolare, sia per le diverse generazioni attualmente viventi sia per quelle future. Malgrado gli obblighi giuridici che la Convenzione mette in capo agli Stati Parte riguardino le persone attualmente viventi che in un preciso momento sottostanno alla loro giurisdizione, non vi sono dubbi che le future generazioni rischiano di dover portare un fardello sempre più pesante nella lotta contro i cambiamenti climatici a causa dell'inazione e delle omissioni odierne (v. par. 119), pur non avendo alcuna possibilità di partecipare agli attuali processi decisionali in materia.», trad ISDU.
- 31 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 489.

L'adattamento ai cambiamenti climatici: un obbligo concernente i diritti umani

Obblighi generali nell'adattamento al clima

Obblighi nell'adattamento riferiti a specifici diritti umani

Misure di adattamento climatico e intersezionalità

**Diritto al lavoro e
diritto all'istruzione**

Anche altri diritti sociali, quali il diritto al lavoro¹ e il diritto all'istruzione², sono minacciati dai cambiamenti climatici. Fenomeni estremi, come le ondate di caldo, peggiorano le condizioni di lavoro, mettendo in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. L'aumento delle temperature, gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e il deterioramento dell'ambiente provocano la perdita di posti di lavoro nei settori che dipendono dal clima, come l'agricoltura, la pesca o il turismo.

Anche il diritto all'istruzione è minacciato dagli eventi meteorologici estremi e dai cambiamenti climatici. Nell'osservazione generale n. 26, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia afferma che tale diritto è estremamente esposto alle ripercussioni del deterioramento dell'ambiente, che possono provocare la chiusura di scuole, interruzioni dell'insegnamento o addirittura la distruzione di edifici scolastici e aree ricreative³.

1 Artt. 6 e 7 Patto ONU I.

2 Art. 13 Patto ONU I; art. 19 in combinato disposto con art. 61a segg. Cost.

3 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023, UN Doc. CEDAW/C/GC/ 26, par. 51.

L'adattamento ai cambiamenti climatici: un obbligo concernente i diritti umani

I cambiamenti climatici hanno profonde ripercussioni sulla realizzazione dei diritti umani. Tra gli obblighi a carico degli Stati figura, pertanto, anche l'adozione di misure di adattamento che contribuiscano ad attenuare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sui diritti umani e a rafforzare la resilienza delle persone colpite. Tali misure possono essere implementate in ampia autonomia da ciascuno Stato, indipendentemente dalle azioni intraprese altrove, e possono avere un impatto immediato sulla realizzazione dei diritti umani a livello locale¹.

Dalla firma dell'Accordo sul clima nel 2015, gli organi specializzati dell'ONU riconoscono sempre più che l'adattamento ai cambiamenti climatici è parte integrante degli obblighi concernenti i diritti umani². In questo senso si è pronunciata anche la Corte EDU, che nel caso *Anziane per il clima* ha considerato in via preliminare e incidentale che una protezione efficace dei diritti umani implica misure di adattamento in grado di attenuare le conseguenze più gravi e immediate dei cambiamenti climatici, tenendo conto di tutte le esigenze particolari di protezione³. Nel parere consultivo sulla protezione del clima, anche la CIG conclude che la mancata o insufficiente adozione di misure di adattamento può configurare una violazione degli obblighi in materia di diritti umani⁴.

Obblighi generali nell'adattamento al clima

Gli organi specializzati dell'ONU e le corti di giustizia raccomandano agli Stati di sviluppare e attuare piani, strategie e misure di adattamento di vasta portata che siano conformi ai principi dei diritti umani e tengano conto delle esigenze delle persone vulnerabili. Nella sentenza riguardante il caso *Anziane per il clima*, la Corte EDU ha inoltre precisato che tali misure devono essere adottate e attuate sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili⁵. Questo include, per esempio, il rilevamento e la documentazione sistematica di dati sugli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare per i gruppi di persone vulnerabili.

Le misure di adattamento devono essere sviluppate insieme alle persone titolari dei diritti e gli Stati sono tenuti a fornire informazioni sulle misure adottate⁶. Sono inoltre necessari meccanismi di attuazione e monitoraggio che garantiscano l'efficacia delle misure, favoriscano la trasparenza e impongano ai responsabili di rendere conto del loro operato.

Questi obblighi presuppongono che gli Stati mettano a disposizione risorse finanziarie, tecniche e materiali sufficienti all'attuazione delle misure di adattamento. I Paesi più ricchi hanno un dovere di solidarietà internazionale e sono chiamati a sostenere i Paesi a basso reddito attraverso finanziamenti per il clima, il trasferimento di tecnologie e programmi per il rafforzamento delle capacità⁷.

Obblighi nell'adattamento riferiti a specifici diritti umani

Gli obblighi di adattamento ai cambiamenti climatici in capo agli Stati si concretizzano sulla base di singoli diritti materiali.

Secondo la Corte EDU e il Comitato ONU per i diritti umani, il diritto alla vita impone agli Stati di istituire sistemi efficaci di prevenzione e di allerta precoce per proteggere le persone dalle conseguenze letali di eventi meteorologici estremi⁸. Anche la protezione dagli effetti indiretti dei cambiamenti climatici, quali siccità, inondazioni o ondate di calore, rientra tra le responsabilità dello Stato⁹. Il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha chiarito che il diritto alla salute obbliga gli Stati a riconoscere e a ridurre i rischi per la salute derivanti dai cambiamenti climatici¹⁰. Dal canto suo, il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha precisato che le misure di adattamento devono mirare a prevenire conseguenze per la salute fisica e psichica, per esempio attraverso lo sviluppo di sistemi sanitari in grado di sopportare i cambiamenti climatici e prestando particolare attenzione alle esigenze delle donne, deæ bambinæ, deæ anzianæ e delle persone con disabilità¹¹. Analogamente, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ha ribadito che gli Stati devono porre la salute infantile al centro delle loro strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione delle ripercussioni¹².

Il diritto alla salute è strettamente connesso al diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, che garantiscono l'accesso sicuro ad acqua potabile pulita e a un adeguato smaltimento delle acque reflue. In un periodo di crescente scarsità idrica come quello attuale, gli Stati devono garantire che l'uso commerciale dell'acqua non comprometta né il consumo umano né la sua qualità¹³.

Anche il diritto a un'alimentazione adeguata riveste un ruolo cruciale. I cambiamenti climatici minacciano i raccolti, i mezzi di sussistenza e le catene di approvvigionamento, aggravando l'insicurezza alimentare, soprattutto nei Paesi del Sud globale. A questo proposito, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha precisato che gli Stati sono tenuti ad adottare misure per garantire il diritto a un'alimentazione adeguata anche e soprattutto in caso di deterioramento delle condizioni climatiche¹⁴. Tali misure includono, soprattutto,

la promozione di un'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, pratiche di gestione sostenibili e il supporto alle comunità il cui sostentamento dipende direttamente dalle risorse naturali¹⁵.

Il diritto a un alloggio adeguato impone agli Stati di definire le proprie politiche in modo da garantire la resilienza dello spazio abitativo ai crescenti rischi legati ai cambiamenti climatici. A tale riguardo, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha chiarito che un alloggio adeguato deve offrire, in particolare, protezione dai pericoli climatici, ambientali e sanitari. Gli edifici e gli insediamenti devono pertanto essere messi in sicurezza contro eventi climatici estremi quali inondazioni, tempeste o ondate di calore¹⁶.

In una realtà climatica in trasformazione, anche il diritto alla sicurezza sociale rientra tra gli obblighi fondamentali degli Stati. I sistemi di protezione sociale devono essere in grado di attenuare i rischi climatici e di reagire in modo flessibile alle emergenze. Questo implica sia la protezione dalla perdita di reddito sia l'accesso ad aiuti in caso di catastrofi o di sfollamento climatico. Nell'osservazione generale sul diritto alla sicurezza sociale, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali afferma che gli Stati devono garantire che i sistemi di sicurezza sociale siano in grado di rispondere alle emergenze, per esempio durante e dopo catastrofi naturali¹⁷.

Dal canto suo, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ha espressamente esortato gli Stati a introdurre misure di sicurezza sociale e garanzie di base che offrano protezione in caso di catastrofi ambientali e danni a insorgenza lenta, inclusi quelli derivanti dai cambiamenti climatici¹⁸.

Misure di adattamento climatico e intersezionalità

Gli obblighi degli Stati di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ottica dei diritti umani vanno anche collocati all'interno di una prospettiva intersezionale. Questa tiene conto del fatto che diverse possibili fonti di vulnerabilità, come il genere, l'origine sociale, l'età, la disabilità, la condizione socio-economica, l'appartenenza etnica o lo status di soggiorno, possono essere concomitanti e quindi rafforzarsi. Spesso gli effetti dei cambiamenti climatici non colpiscono le persone in ragione delle singole caratteristiche protette, ma della loro sovrapposizione. Le interazioni tra diverse dimensioni possono aggravare le disparità esistenti e provocare la violazione di più diritti umani.

Diversi comitati specializzati dell'ONU hanno ribadito che le politiche climatiche statali e le misure di adattamento devono tenere conto delle vulnerabilità intersezionali. Il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sottolinea che i cambiamenti climatici e le catastrofi aggravano le disparità di genere ed esorta a concepire misure conformi ai principi di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione. Per esempio, vanno tenute in particolare considerazione le esigenze delle donne anziane¹⁹, come emerge anche dal caso *Anziane per il clima* sui cui si è pronunciata la Corte EDU²⁰. In tale procedimento le ricorrenti hanno invocato la sovrapposizione di vulnerabilità legate all'età e al genere come argomento giuridico per esigere il rispetto degli obblighi di protezione da parte della Svizzera. Questa prospettiva intersezionale riconosce che è l'interazione tra il genere e l'età a far sì che le donne anziane siano esposte più della media ai rischi di morbilità e mortalità in relazione alle ondate di calore²¹.

Un adattamento ai cambiamenti climatici basato sui diritti umani richiede quindi una parità di trattamento non solo formale ma anche sostanziale, che affronti in modo mirato le cause strutturali delle vulnerabilità. Gli Stati sono tenuti a tenere conto dei rischi intersezionali, a coinvolgere efficacemente i gruppi interessati nei processi decisionali e a garantire che le misure di adattamento non riproducano né aggravino le discriminazioni esistenti.

- 1 Corte EDU (*Grande Camera*), *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres*, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024 (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen c. Suisse*), par. 418.
- 2 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, *Resolution adopted by the Human Rights Council on 10 July 2024, Human rights and climate change, 2024*, A/HRC/RES/56/8; Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, *General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023*, UN Doc. CRC/C/GC/26 (Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023)); Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, *General recommendation No. 37 on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, 2018*, UN Doc. CEDAW/C/GC/37 (Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2018)).
- 3 Corte EDU, *KlimaSeniorinnen c. Suisse*, par. 538, 552 e 555.
- 4 CIG, *Obligations of States in Respect of Climate Change*, parere consultivo, 23 luglio 2025 (CIG, *parere climatico*), par. 384–386.
- 5 Corte EDU, *KlimaSeniorinnen c. Suisse*, par. 552.
- 6 Corte EDU, *KlimaSeniorinnen c. Suisse*, par. 553; CIG, *parere climatico*, par. 372–386, 387 in combinato disposto con la Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07).
- 7 Art. 4 UNFCCC; artt. 9, 10 e 11 Accordo sul clima.
- 8 Corte EDU, *Budayeva et autres c. Russie* n. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, 20 marzo 2008; Comitato ONU per i diritti umani, *General Comment No. 36, Article 6: right to life, 2019*, UN Doc. CCPR/C/GC/36.
- 9 Comitato ONU per i diritti umani, *General Comment No. 36, Article 6: right to life, 2019*, UN Doc. CCPR/C/GC/36, par. 62; Comitato ONU per i diritti umani, *Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2751/2016, Portillo Cáceres v. Paraguay, Communication No. 2751/2016, UN Doc. CCPR/C/126/D/2751/2016, 25 luglio 2019*.
- 10 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 14 on the right to the highest attainable standard of health (art. 12), 2000*, UN Doc. E/C.12/2000/4 (Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2000)); Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, *Climate change and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Statement / by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2018*, UN Doc. E/C.12/2018/1 (Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2018)).
- 11 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2018); Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023); Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2000).
- 12 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, *General comment No. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), 2013*, UN Doc. CRC/C/GC/15 (Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2013)), par. 50.

- 13 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 15 on the right to water, 2002, UN Doc. E/C.12/2002/11; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2000); cfr. anche Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2013).
- 14 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2018) in combinato disposto con Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 12 on the right to adequate food (Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 1999, UN Doc. E/C.12/1999/5 (Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (1999)).
- 15 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (1999); cfr. anche Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 16 on State obligations in the context of business activities, 2009, UN Doc. E/C.12/GC/24, par. 20–23; Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2013), par. 48–50.
- 16 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 4 on the right to adequate housing, 1991, UN Doc. E/1992/23, par. 8(d); Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 7 on forced evictions, 1997, UN Doc. E/1998/22, par. 13–16; in combinato disposto con Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2018).
- 17 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 19, The right to social security (art. 9), 2008, UN Doc. E/C.12/GC/19, par. 50.
- 18 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023), par. 47.
- 19 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2018) in particolare par. 2 e 4.
- 20 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse.
- 21 Sußner, Petra (2023), Intersektionalität als Strategie: Der Fall KlimaSeniorinnen v. Switzerland, in: Zeitschrift des deutschen Juristinnenbundes, 2023/2.

**Perdite e danni provocati da
eventi climatici: misure fondate
sui diritti umani**

**Diritto a un rimedio
giuridico efficace**

**Obbligo di cooperazione
internazionale**

**Diritto alla
sicurezza sociale**

Il diritto alla sicurezza sociale¹ è il diritto di fruire, in caso di necessità, di prestazioni che permettano di godere di un livello di vita adeguato. Tale diritto, che include l'accesso senza discriminazioni a prestazioni in denaro e in natura volte a prevenire situazioni di emergenza, è messo particolarmente sotto pressione dai cambiamenti climatici. Questi ultimi accrescono la povertà e le disparità: le persone a basso reddito e gli Stati meno ricchi, che nella maggior parte dei casi sono i meno responsabili della crisi climatica, ne subiscono infatti maggiormente gli effetti². Gli eventi climatici estremi provocano aumento della disoccupazione, riduzione drastica delle entrate e situazioni di povertà, indeboliscono i sistemi di protezione sociale e minacciano in special modo le persone vulnerabili. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani osserva, per esempio, che i cambiamenti climatici compromettono il funzionamento dei sistemi di protezione sociale e dei servizi sanitari di base, con gravi conseguenze in special modo per le persone con disabilità³.

1 Artt. 12 e 41 Cost., art. 9 Patto ONU I, art. 5 ICERD, art. 11 CEDAW, art. 26 CDF, art. 28 CDPD.

2 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, *Weathering the storm: poverty, climate change and social protection. Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*, Olivier De Schutter, 2025, UN Doc A/HrC/59/51.

3 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, *Analytical study on the promotion and protection of the rights of persons with disabilities in the context of climate change*, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2020, UN Doc. A/HRC/44/30, par. 9.

Perdite e danni provocati da eventi climatici: misure fondate sui diritti umani

Oltre alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, esiste una terza dimensione nell'affrontare il cambiamento climatico: come gestire le perdite e i danni legati al clima, meglio nota con l'espressione inglese *loss and damage*¹.

Nel commento generale n. 26, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia esorta per esempio gli Stati a prendere atto del fatto che, nell'ottica dei diritti umani, perdite e danni sono strettamente correlati al diritto alla riparazione e al principio del risarcimento, inclusi restituzione, compensazione e riabilitazione².

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo sul clima, l'espressione *loss and damage* indica perdite e danni provocati da eventi climatici che si verificano o non possono essere evitati malgrado l'adozione di misure di mitigazione e di adattamento. Tra questi figurano danni irreversibili quali la perdita di terreni, mezzi di sussistenza o identità culturale, come pure danni riparabili a infrastrutture ed edifici o la perdita di raccolti. Tali perdite e danni mettono a rischio diritti umani quali il diritto alla vita, il diritto alla salute e il diritto a un livello di vita adeguato e colpiscono in particolare le persone che meno hanno contribuito ai cambiamenti climatici. Ne derivano perciò obblighi specifici di protezione a carico degli Stati³.

I diritti umani comportano l'obbligo da parte degli Stati di adottare misure volte a prevenire violazioni causate dai cambiamenti climatici e di stabilire garanzie efficaci volte a impedire che tali violazioni si ripetano. Al tempo stesso sui diritti umani si fondano anche le pretese di riparazione dei danni conseguenti ai cambiamenti climatici. Questo include in particolare l'obbligo di garantire a tutte le persone colpite pieno accesso alla giustizia e rimedi giuridici efficaci⁴.

Il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno precisato che gli obblighi degli Stati in relazione ai cambiamenti climatici e ad altri danni ambientali riguardano tutte le persone titolari di diritti e a prescindere dal fatto che i danni si verifichino all'interno o all'esterno delle frontiere nazionali⁵. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ha sottolineato, anche con riferimento agli attori privati, che gli Stati sono tenuti a prevenire tutti i danni e i rischi climatici

riconducibili ad attività e operazioni extraterritoriali delle imprese e a garantire l'accesso a rimedi giuridici efficaci⁶.

Diritto a un rimedio giuridico efficace

Nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani il concetto di «rimedio giuridico efficace» comprende: l'accesso effettivo e paritario alla giustizia; decisioni giudiziarie eque che vengono applicate; un risarcimento adeguato, efficace e tempestivo del danno subito – sotto forma di restituzione, indennizzo, riabilitazione, riparazione e garanzie di non ripetizione; accesso a informazioni chiare sulle violazioni dei diritti e sui meccanismi di riparazione⁷.

Il diritto a un rimedio efficace per le perdite e i danni è un principio fondamentale dei diritti umani internazionali. Vale anche per le violazioni dei diritti umani conseguenti a perdite e danni provocati dai cambiamenti climatici, come affermato nel 2024 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite dinanzi al Consiglio dei diritti umani⁸. Ciò significa che le persone che subiscono perdite e danni a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici devono poter accedere a rimedi giuridici efficaci⁹.

Obbligo di cooperazione internazionale

Vari organi dell'ONU hanno sottolineato gli obblighi per gli Stati di cooperare su scala internazionale e, nel contesto dei cambiamenti climatici, di tener conto del principio di causalità (chi inquina paga) e di sostenere i Paesi più poveri, ciascuno secondo le proprie possibilità¹⁰. Anche la CIG, nel parere consultivo sulla protezione del clima, rimanda all'obbligo di cooperazione previsto dal diritto internazionale¹¹. Sottoscrivendo il Patto ONU l'12, la Svizzera si è impegnata a contribuire alla piena attuazione dei diritti riconosciuti dal trattato tanto attraverso una serie di misure adottate autonomamente, che attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale.

Diversi organi specializzati dell'ONU hanno confermato che gli Stati sono giuridicamente tenuti a cooperare all'elaborazione di misure globali per compensare le perdite e i danni climatici che colpiscono i Paesi più vulnerabili. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia sottolinea che gli Stati, nel quadro della cooperazione internazionale, devono adottare misure volte a fornire aiuto finanziario e tecnico per affrontare le perdite e i danni¹³.

Durante la 28^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP), tenutasi nel 2023, gli Stati hanno convenuto di istituire un nuovo fondo destinato a sostenere i Paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici¹⁴ e ne hanno avviato l'attuazione. Tuttavia, gli impegni assunti coprono attualmente solo una minima parte dei costi annuali stimati per le perdite e i danni¹⁵. Nel quadro dell'ultimo Esame periodico universale della situazione dei diritti umani, alla Svizzera è stato raccomandato di sostenere l'implementazione del fondo e di mettere a disposizione risorse ulteriori¹⁶.

- 1 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023, UN Doc. CRC/C/GC/26 (Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023)), par. 106.
- 2 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023), par. 104–106.
- 3 Toussaint, Patrick / Martínez Blanco, Adrian (2020), A human rights-based approach to loss and damage under the climate regime, in: *Climate Policy* 20, 748; Consiglio dei diritti umani dell'ONU, Analytical study on the impact of loss and damage from the adverse effects of climate change on the full enjoyment of human rights, exploring equity-based approaches and solutions to addressing the same: Report of the Secretary-General, 2024, UN Doc. A/HRC/57/30 (Consiglio dei diritti umani dell'ONU (2024)), par. 16.
- 4 Consiglio dei diritti umani (2024), par. 18–20.
- 5 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Climate change and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 31 ottobre 2018, UN Doc. E/C.12/2018/1, par. 5; Consiglio dei diritti umani dell'ONU, Analytical study on the relationship between climate change and the human right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016, UN Doc. A/HRC/32/23, par. 38.
- 6 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023), par. 108.
- 7 Shelton, Dinah Human Rights, Remedies, in: Wolfrum, Rüdiger (ed.), *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2006, <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1738> (consultato il 19.01.2026).
- 8 Consiglio dei diritti umani dell'ONU (2024), par. 17.
- 9 Consiglio dei diritti umani dell'ONU (2024), par. 45 segg.
- 10 Cfr. anche Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (art. 2 par. 1 Covenant), 1991, UN Doc. E/1991/23, par. 14; Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General comment No. 26 on land and economic, social and cultural rights, 2023, UN Doc. E/C.12/GC/26, par. 58.
- 11 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025, par. 302 e 308.
- 12 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali (RS 0.103.1).
- 13 Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (2023), par. 106.
- 14 COP, Report of the Conference of the Parties on its twenty-eighth session, held in the United Arab Emirates from 30 November to 13 December 2023, Addendum, Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-eighth session, 2024, UN Doc. FCCC/CP/2023/11/Add.1.
- 15 Consiglio dei diritti umani dell'ONU (2024), par. 25.
- 16 Consiglio dei diritti umani dell'ONU, UPR of Switzerland (4th Cycle—42nd Session), Thematic List of Recommendations, 2023, raccomandazioni 39.185 e 39.186.

Diritto all'informazione
e alla partecipazione

Accesso alla giustizia

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

I cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per il diritto al rispetto della vita privata e familiare¹, incidendo profondamente sulla vita quotidiana e la sicurezza personale degli individui. Eventi climatici estremi, ondate di calore, inondazioni e inquinamento atmosferico deteriorano la salute, le condizioni di alloggio e la qualità di vita, costringendo molte persone ad abbandonare i luoghi in cui risiedono. Tutto ciò mette a rischio l'integrità fisica delle persone, così come anche la loro vita sociale e familiare.

Nel parere consultivo sulla protezione del clima, anche la Corte internazionale di giustizia conclude che i cambiamenti climatici incidono negativamente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. A detta della Corte, non attuare tempestivamente misure di adattamento appropriate può ledere tale diritto².

Garanzia della proprietà

La garanzia della proprietà³ è minacciata quando, per esempio, eventi climatici estremi danneggiano o distruggono proprietà fondiarie.

Nell'osservazione generale n. 26, il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali nota come gli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare l'innalzamento del livello del mare, il deterioramento del suolo, la desertificazione ed eventi climatici estremi sempre più frequenti quali le siccità e le inondazioni, influiscano gravemente sulla disponibilità e l'utilizzabilità dei terreni. A essere minacciati sono soprattutto i diritti di proprietà e di fruizione deæ agricoltoreæ, deæ pescatoreæ e delle popolazioni autoctone⁴.

1 Art. 10 cpv. 2 e 13 Cost.; art. 12 DUDU; art. 17 Patto ONU II; art. 16 CDF; art. 22 CDPD; art. 8 CEDU.

2 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025, par. 381.

3 Art. 26 Cost.; art. 5 par. b ICERD; art. 16 par. 1 lett. h CEDAW; art. 12 par. 5 CDPD.

4 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 26 on Land and Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. E/C.12/GC/26, 2023, par. 56–58.

Le misure climatiche sono conformi ai diritti umani solo se nella loro impostazione vengono rispettati i diritti all'informazione e alla partecipazione, nonché i principi della trasparenza e dello Stato di diritto¹. Inoltre, deve essere possibile sottoporre le misure climatiche al giudizio di un tribunale per quanto riguarda sia la loro efficacia sia gli effetti soggettivi sui diritti delle persone direttamente interessate. Pertanto, nel contesto dei cambiamenti climatici i diritti procedurali sono fondamentali tanto quanto le garanzie materiali.

I trattati internazionali sull'ambiente, che garantiscono l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia, costituiscono il quadro giuridico di riferimento per i diritti procedurali nel contesto dei cambiamenti climatici. Tra questi va menzionata in particolare la Convenzione di Aarhus². Sia la Corte EDU sia la CIG ne evidenziano la rilevanza nel contesto dei cambiamenti climatici³.

Il primo pilastro della Convenzione di Aarhus impone alla Svizzera di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'ambiente e a garantire un accesso effettivo a tali informazioni (artt. 4 e 5). Nella sentenza *Anziane per il clima*, la Corte EDU ha aggiunto che il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) comprende anche una dimensione legata alla salute e che da questa deriva l'obbligo per gli Stati di fornire informazioni complete, aggiornate e comprensibili sullo stato del clima, sui rischi climatici esistenti e previsti, nonché sulle misure di protezione adottate, e di garantire l'accesso a tali informazioni⁴.

La società civile deve poter disporre di informazioni trasparenti e accessibili per valutare i rischi ai quali è esposta a causa dei cambiamenti climatici⁵.

Occorre garantire che tutte le persone interessate – in particolare quelle che possono essere direttamente toccate da norme o misure sul clima, o dalla loro mancata adozione – abbiano accesso effettivo e in tempo utile a tutte le informazioni rilevanti, così da poter partecipare in modo informato ai processi decisionali⁶. Ad assumere un'importanza particolare è l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)⁷. Il rapporto e i risultati dell'EIA sono pubblici (art. 10d LPAmb) e consentono alla popolazione di informarsi sull'impatto ambientale, incluso quello sul clima⁸, di un determinato progetto.

Il diritto all'accesso alle informazioni è strettamente collegato al diritto di partecipazione⁹. L'intera popolazione, in particolare le donne, e bambine e le persone con disabilità, deve essere coinvolta in modo equo ed efficace nei processi decisionali riguardanti l'ambiente¹⁰. La loro partecipazione non è solo la logica applicazione di un principio democratico, ma anche un prerequisito per la legittimità e l'efficacia delle misure statali. Generalmente, le politiche di adattamento che tengono conto delle conoscenze delle comunità locali e delle esperienze delle persone direttamente interessate risultano essere infatti più sostenibili e più eque¹¹. Per soddisfare queste esigenze, oltre a ricorrere ai tradizionali strumenti di partecipazione politica come le iniziative popolari e i referendum, è necessario sviluppare e utilizzare nuovi formati che consentano la reale partecipazione di tutti i gruppi sociali.

Il quadro normativo dei diritti umani comprende altresì l'accesso a un procedimento equo e a rimedi giuridici efficaci. Gli Stati sono tenuti a prevedere meccanismi di ricorso e di riparazione indipendenti e imparziali per tutelare le persone i cui diritti sono violati dagli effetti dei cambiamenti climatici o da misure di adattamento inadeguate o discriminatorie. In questo senso, nel parere consultivo sulla protezione del clima, la CIG sottolinea che per adempiere ai loro obblighi di diligenza, gli Stati non possono limitarsi a misure politiche o programmatiche, ma devono anche predisporre strutture giuridiche, amministrative ed istituzionali idonee a garantire il rispetto dei loro obblighi¹². Nella sentenza *Anziane per il clima*, la Corte EDU aggiunge che i tribunali nazionali devono esaminare attentamente le misure giuridiche adottate per contrastare i cambiamenti climatici, valutando le sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche¹³. Dal punto di vista procedurale, una difficoltà rilevante è data dal fatto che i cambiamenti climatici riguardano tutte le persone, seppure in misura diversa. A questo si aggiunge che le generazioni future dovranno convivere con gli effetti dei cambiamenti climatici e farsi carico di gran parte degli oneri delle misure di mitigazione e di adattamento, senza avere oggi la possibilità di accedere alla giustizia. Per rispondere a queste due problematiche, nella sentenza *Anziane per il clima* la Corte EDU ha riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto delle associazioni di avviare procedimenti giudiziari¹⁴.

Considerate la dimensione globale e intergenerazionale dei cambiamenti climatici e l'attenzione che focalizzano a livello internazionale, appare chiaro come alle organizzazioni spetti un ruolo importante nella rappresentanza degli interessi di gruppi particolarmente colpiti e sottorappresentati¹⁵. Secondo la pronuncia della Corte, un'associazione è legittimata a ricorrere a condizione di essere costituita legalmente, avere come scopo la tutela dei diritti umani dei propri membri o di altre persone vittime di violazioni ed essere considerata sufficientemente qualificata e rappresentativa per agire a nome delle persone esposte agli effetti dei cambiamenti climatici¹⁶. Il fatto che la Corte EDU abbia riconosciuto a un'associazione la legittimazione a ricorrere senza concederla ai singoli membri

dimostra quanto sia complessa la valutazione nel contesto dei cambiamenti climatici¹⁷. Nel caso *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, la Corte ha chiarito che le associazioni possono essere legittimate anche se non hanno membri, purché dimostrino di agire nell'interesse della collettività e delle generazioni future¹⁸. Per la Svizzera e gli altri Stati Parte della CEDU questo implica (art. 46 CEDU) che le autorità e i tribunali devono garantire alle associazioni impegnate a difendere i diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici l'accesso a meccanismi efficaci di ricorso e di riparazione¹⁹.

- 1 Corte EDU (Grande Camera), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024 (Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse), par. 553; CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025 (CIG, parere climatico), par. 372–386, 387.
- 2 Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07).
- 3 Corte EDU, Greenpeace Nordic and others v. Norway, n. 34068/21, 28 ottobre 2025 (Corte EDU, Greenpeace Nordic v. Norway), par. 295 e Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 538 e 554; CIG, parere climatico, par. 130.
- 4 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 538 seg. e Corte EDU, Greenpeace Nordic v. Norway, par. 295.
- 5 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 539d.
- 6 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 554a.
- 7 L'EIA è una procedura che permette di verificare preventivamente gli effetti ambientali rilevanti di un impianto (art. 10a segg. LPAmb). Nella maggior parte dei casi viene condotto nell'ambito di una procedura di autorizzazione edilizia.
- 8 Corte EDU, Greenpeace Nordic v. Norway, par. 318 e 319, 335.
- 9 Art. 6–8 Convenzione di Aarhus.
- 10 CIG, parere climatico, par. 130 e 383; Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 553–554.
- 11 Cfr. anche IPCC, Summary for Policymakers, in: Pörtner, Hans-Otto / Roberts, Debra C. / Poloczanska, Elvira S. / Mintenbeck, Katja / Tignor, Melinda M.B. / Alegría, Andrés / Craig, Marlies / Langsdorf, Stefanie / Löschke, Sina / Möller, Vincent / Okem, Andrew (ed.), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press: Cambridge / New York, 2022.
- 12 CIG, parere climatico, par. 347.
- 13 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 616 e 633.
- 14 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 489–502.
- 15 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 489 e 499.
- 16 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 502.
- 17 Corte EDU, KlimaSeniorinnen c. Suisse, par. 494–501.
- 18 Corte EDU, Greenpeace Nordic v. Norway, par. 309.
- 19 Cfr. anche Ufficio federale di giustizia, Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Verein KlimaSeniorinnen Schweiz und andere gegen die Schweiz vom 9. April 2024, Rechtliche Analyse, 15 maggio 2024, pag. 6.

**Pressioni suæ difensore
dei diritti umani**

**Violazioni dei diritti umani
nell'ambito della transizione
climatica**

**Costi finanziari della
transizione climatica**

Uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione

Il cambiamento climatico, sia che si manifesti su scala globale, nazionale, o locale, non colpisce tutte le persone in egual modo. I gruppi vulnerabili sono particolarmente colpiti, compresi coloro che vivono in condizioni di povertà, e bambine, le persone malate, anziane o con disabilità, le donne e chi lavora in settori particolarmente colpiti dai cambiamenti climatici. Qualora questi gruppi non beneficino della tutela necessaria in forma di misure di adattamento e di protezione mirate, può configurarsi una violazione del diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione¹.

Nella raccomandazione generale n. 37 concernente gli aspetti di genere della prevenzione delle catastrofi nel contesto dei cambiamenti climatici, il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sostiene che le misure di mitigazione e di adattamento dovrebbero essere concepite e attuate rispettando, tra l'altro, i principi rilevanti in materia di diritti umani dell'uguaglianza sostanziale e della non discriminazione².

1 Art. 8 cpv. 2 Cost.; art. 2 par. 2 CDF; art. da 5 a 7 CDPD; art. 2 ICERD; art. 2 CEDAW.

2 Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General recommendation No. 37 on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, UN Doc. CEDAW/C/GC/37, 2018, par. 14.

Rischi per i diritti umani connessi alle misure climatiche

Le misure volte alla protezione del clima e all'adattamento ai cambiamenti climatici possono a loro volta ledere i diritti fondamentali di terzi o limitare indirettamente il godimento dei diritti umani. È quindi necessario tenere conto di tali eventualità¹.

Pressioni suə difensore dei diritti umani

In molte parti del mondo le persone impegnate pacificamente, a titolo individuale o collettivo, per la tutela dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici subiscono pressioni o minacce. In molti Paesi, adoperarsi per la protezione del clima può essere estremamente pericoloso: secondo l'organizzazione Global Witness, tra il 2012 e il 2024 sono state uccise o fatte scomparire 2253 persone impegnate nella difesa della terra, dell'ambiente e del clima². A fronte all'aggravarsi della crisi climatica, negli ultimi anni anche in Svizzera il movimento per il clima ha fatto sempre più ricorso ad azioni di disobbedienza civile e a forme di protesta non violenta. La giustizia svizzera ha reagito intensificando l'azione penale nei confronti deə attiviste e pronunciando in molti casi condanne per reati quali coazione, violazione di domicilio e altre fattispecie penali. Questa prassi solleva questioni fondamentali in materia di diritti umani, in particolare riguardo alla libertà di riunione e di espressione, ma anche per quel che concerne la protezione contro interventi statali sproporzionati che limitano la partecipazione politica³.

Un'ulteriore minaccia è rappresentata dalle azioni legali intimidatorie, note anche come SLAPP (Strategic Litigation against Public Participation), che mirano a dissuadere ə difensore dei diritti umani, le ONG o ə giornaliste dalla partecipazione pubblica. Nel contesto dell'impegno a favore del clima, un esempio emblematico è quello della causa intentata dal gruppo statunitense Energy Transfer contro Greenpeace, che ha visto un tribunale del Nord Dakota (USA) condannare l'ONG al pagamento di centinaia di milioni di dollari⁴.

Violazioni dei diritti umani nell'ambito della transizione climatica

La transizione climatica, intesa quale processo di trasformazione necessario per contrastare i cambiamenti climatici, esige l'abbandono dell'energia fossile nonché lo sfruttamento e lo sviluppo su ampia scala di fonti energetiche rinnovabili. Questo approccio comporta però anche gravi rischi per i diritti umani. Per esempio, l'estrazione di materie prime come il litio, il manganese o il cobalto – indispensabili per la transizione energetica e provenienti in gran parte dal Sud globale – può determinare nelle regioni interessate una limitazione dell'accesso all'acqua, rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oppure dar luogo ad aggressioni contro le persone impegnate nella difesa dei diritti umani⁵. Anche la coltivazione di biocarburanti può minacciare la sicurezza alimentare e favorire l'accaparramento di terreni con conseguenti violazioni dei diritti umani delle comunità locali⁶. Inoltre, molti grandi progetti energetici vengono avviati senza il consenso delle popolazioni direttamente interessate, ledendo così i loro diritti di partecipazione⁷.

Anche il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali sottolinea nell'osservazione generale n. 26⁸ che le misure climatiche su ampia scala, come i progetti di energia rinnovabile, possono influire sull'uso del suolo e sui diritti di proprietà. Il Comitato esorta gli Stati a garantire l'accesso all'informazione, a prevedere la consultazione delle persone interessate da tali progetti, nonché il consenso libero, preventivo e informato delle comunità autoctone⁹. In questo senso, nel 2021 la Corte suprema della Norvegia¹⁰ ha dichiarato illegale la costruzione di un parco eolico sul territorio del popolo indigeno dei Sámi poiché rappresentava una minaccia per il loro stile di vita¹¹. Nel progetto erano coinvolti anche investitori svizzeri, tra cui l'azienda energetica BKW e Credit Suisse¹².

Costi finanziari della transizione climatica

Un ulteriore aspetto da considerare sono i costi della transizione climatica che, in assenza di adeguate misure di accompagnamento sociale, rischiano di aggravare in modo insostenibile la già precaria situazione di famiglie a basso reddito e di recare ulteriore pregiudizio al godimento dei loro diritti sociali.

Al tempo stesso, gli importanti investimenti nella protezione del clima assorbono risorse statali, riducendo i mezzi disponibili per le misure di adattamento necessarie, in particolare negli Stati con un ridotto margine di spesa pubblica. Una politica climatica rispettosa dei diritti umani richiede pertanto un attento bilanciamento, affinché sia le misure di riduzione delle emissioni sia quelle di adattamento vengano finanziate in modo adeguato e i costi della transizione siano equamente ripartiti dal punto di vista sociale.

- 1 Donald, Megan, *The Human Rights Impacts of Climate Change Mitigation and Adaptation Measures*, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlino 2022 (Donald (2022)).
- 2 Global Witness, 2025, <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/in-numbers-lethal-attacks-against-defenders-since2012/> (consultato il 27.10.2025)
- 3 In una lettera congiunta indirizzata alla Svizzera nel gennaio 2024, cinque relatore speciali delle Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione riguardo al perseguimento penale di manifestanti in occasione di proteste pacifiche per il clima che si sono svolte a Zurigo negli anni 2020 e 2021 (lettera consultabile al link: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=28705>, consultato il: 16.12.2025). Cfr. anche Bluwstein, Jevgeniy / Demay, Clémence / Benoit, Lucie, *Ziviler Ungehorsam und Klimaprozesse in der Schweiz – Worum wird an den Schweizer Gerichten gekämpft?*, humanrights.ch, Berna 2023.
- 4 Eckes, Christina / Paiement, Phillip, *Silencing Greenpeace. Can the EU prevent the chilling effect on democracy from crossing the Atlantic?*, in: *VerfBlog*, 2025/3/31, 2025, <https://verfassungsblog.de/greenpeace-slapp-energy-transfer/> (consultato il 15.12.2025).
- 5 Business and Human Rights Resource Centre, *Transition Minerals Tracker: Global Analysis of Human Rights Policies and Practices*, 2025, pag. 30; Donald (2022), pag. 28 segg.
- 6 Donald (2022), pag. 29.
- 7 Donald (2022), pag. 25 segg.
- 8 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, *General comment No. 26 on land and economic, social and cultural rights*, 2023, UN Doc. E/C.12/GC/26 (Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2023)), par. 1.2 e 56 segg.
- 9 Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali (2023), par. 16 segg.
- 10 Corte suprema di Norvegia, *Statnett SF et al. v. Sør-Fosen sijte*, HR-2021-1975-S, sentenza dell'11 ottobre 2021.
- 11 Strömgren, Johan / Nystuen, Gro / Wille, Petter, *Human Rights protection against interference in traditional Sami Areas*, Oslo: Norwegian Human Rights Institution, 2021.
- 12 Kaufmann, Bruno, *Historisches Urteil-Indigene Sami gewinnen Rechtsstreit um Windkraft-Park*, News SRF, 11 ottobre 2021.

Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile

L'intensificarsi delle pressioni ambientali ha innescato un dibattito internazionale sull'opportunità di riconoscere il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano. Nel 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ne ha riconosciuto la natura di diritto umano universale con approvazione unanime, fatta eccezione per otto astensioni¹. Già prima di questa risoluzione la Svizzera si era impegnata insieme a un piccolo gruppo di Stati per il riconoscimento di tale diritto, affermando in un comunicato ufficiale che «un ambiente sano è una condizione preliminare per l'esercizio dei diritti umani»². Il diritto a un ambiente sano è per altro garantito anche in sistemi regionali di difesa dei diritti umani³.

In Svizzera, l'articolo 74 della Costituzione federale stabilisce che la Confederazione «emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti». Questa disposizione conferisce alla Confederazione una competenza legislativa ampia e la impegna al tempo stesso a legiferare in merito. Dalla norma costituzionale non si può tuttavia far discendere un diritto umano a un ambiente sano⁴, anche se nel lavoro preparatorio all'articolo l'esimio professore di diritto Karl Otfinger aveva già evidenziato che ogni persona dovrebbe avere un diritto fondamentale alla tranquillità, all'aria pulita e all'acqua potabile⁵. Per altro, nell'ultimo Esame periodico universale della situazione dei diritti umani riguardante la Svizzera, il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha raccomandato alla Confederazione di rafforzare le norme concernenti la protezione e la promozione del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, sancendo tale diritto a livello costituzionale e legislativo⁶. A questo proposito va notato che, a differenza della Costituzione federale, la Costituzione del Cantone di Ginevra riconosce un diritto fondamentale a un ambiente sano (art. 19 Cost./GE)⁷.

Nel 2021 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva già invitato il Comitato dei ministri ad adottare uno strumento giuridico vincolante, preferibilmente sotto forma di protocollo aggiuntivo alla CEDU⁸, che riconoscesse il diritto a un ambiente sano. Anche la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (European Network of National Human Rights Institutions), di cui fa parte l'ISDU, nel marzo 2024 ha rivolto al Consiglio d'Europa una richiesta in tal senso⁹, sottolineando come il riconoscimento del diritto a un ambiente sano permetterebbe di adottare

e concretizzare nuove norme che servirebbero a precisare il collegamento tra protezione del clima e diritti umani.

Un altro approccio è quello del *greening*, ossia il processo attraverso il quale standard in materia di diritti umani già consolidati e codificati vengono ulteriormente sviluppati sul piano interpretativo al fine di integrare la tutela dell'ambiente negli obblighi di protezione in materia di diritti umani in capo agli Stati. Nel parere consultivo sulla protezione del clima del luglio 2025, la CIG ha affermato che il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile risulta dall'interdipendenza tra diritti umani e protezione dell'ambiente¹⁰ e che la sua tutela è una condizione essenziale per l'esercizio di tutti i diritti umani¹¹.

- 1 Assemblea generale delle Nazioni Unite, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, Resolution 76/300, 2022, UN Doc. A/RES/76/300.
- 2 Dipartimento federale degli affari esteri, «Un ambiente più pulito, sano e sostenibile viene ora riconosciuto come un diritto umano – anche grazie alla Svizzera», comunicato stampa, 28 luglio 2022, <https://www.eda.admin.ch/countries/chad/it/home/attualita/novita.html/content/eda/it/meta/news/2022/7/28/89824> (consultato il 13.1.2026).
- 3 Art. 24 Carta africana dei diritti umani e dei popoli; art. 11 par. 1 Protocollo di San Salvador alla Convenzione americana dei diritti umani; Corte interamericana dei diritti umani, parere consultivo OC-23/17, richiesto dalla Repubblica di Colombia, The environment and human rights, 15 novembre 2017.
- 4 Griffel, Alain, Umweltrecht in a Nutshell, 3a edizione, DIKE, Zurigo / San Gallo 2023, pag. 12.
- 5 Karl Oftinger, citato in: Binder / J., Immissionsschutz, Zeitschrift für Präventivmedizin 15, 1970, pag. 210.
- 6 Consiglio per i diritti umani dell'ONU, UPR of Switzerland (4th Cycle—42nd Session), Thematic List of Recommendations, raccomandazioni 39.194 e 39.184, 2023.
- 7 Cfr. anche Kopp, Judith, Diritto a un ambiente sano nel Cantone di Ginevra, in: Knöpfel, Laura (ed.), I Cantoni come laboratori dei diritti umani, pubblicazione ISDU, Friburgo 2025.
- 8 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anchoring the right to a healthy environment: need for enhanced action by the Council of Europe, 2021, risoluzione 2396 (2021).
- 9 Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI), ENNHRI calls on Council of Europe Member States to adopt a binding instrument on the right to a healthy environment, 2024, https://ennhri.org/wp-content/uploads/2024/03/ENNHRI-Statement_CDDH-ENV-March-2024.pdf (consultato il 25.07.2025).
- 10 CIG, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025 (CIG, parere climatico), par. 393.
- 11 CIG, parere climatico par. 393.

I cambiamenti climatici costituiscono una sfida epocale per gli strumenti di protezione dei diritti umani. Essi rappresentano una minaccia imminente per beni giuridici fondamentali quali i diritti alla vita, alla salute, all'acqua, all'alloggio e al rispetto della vita privata e familiare e gravano in modo particolare sulle popolazioni del Sud globale e sui gruppi sociali più vulnerabili. Il presente studio mostra come i cambiamenti climatici non vadano considerati un problema ecologico astratto, ma una minaccia concreta per i diritti umani delle generazioni odierne e future. Il cambiamento climatico si iscrive quindi nella storia delle crisi di origine antropica su larga scala che hanno spesso portato a un ulteriore sviluppo di tali diritti.

Le corti di giustizia internazionali e nazionali, come pure gli organi dell'ONU competenti in materia, hanno tracciato in maniera inequivocabile il legame tra cambiamenti climatici e diritti umani. Per contrastare efficacemente i cambiamenti climatici bisogna, da un lato, puntare a una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra attraverso percorsi di riduzione coerenti con le conoscenze scientifiche più aggiornate e con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Dall'altro, è necessario adattarsi al meglio ai cambiamenti climatici ormai inevitabili. Gli Stati sono tenuti ad adottare misure di protezione e di sostegno per le persone che subiscono già oggi gli effetti nefasti delle nuove condizioni climatiche o sono particolarmente esposte a tale minaccia. Questi obblighi vanno soddisfatti sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e devono prendere in debita considerazione le esigenze dei gruppi vulnerabili.

Anche in relazione ai danni e alle perdite, gli Stati hanno l'obbligo di prevenire le violazioni dei diritti umani o di garantire che non si ripetano, e di fare in modo che le vittime ottengano giusta riparazione. Inoltre, i cambiamenti climatici evidenziano i limiti strutturali dell'approccio tradizionale dei diritti umani: da un lato, a causa della distanza geografica che può separare le cause dalle conseguenze, spesso localizzate in regioni del mondo differenti e, dall'altro, in ragione dell'asincronia tra emissioni di gas serra e impatto sui diritti umani, che impone di tenere conto dei diritti delle generazioni future. Infine, come illustra il presente studio, anche agli attori privati compete una responsabilità in materia di diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici. Di conseguenza,

uno sviluppo della protezione dei diritti umani implica necessariamente obblighi extraterritoriali, una maggiore focalizzazione sulla regolamentazione delle attività degli attori privati, nonché la presa in conto dei diritti delle generazioni future.

Lo studio mostra infine che le stesse misure climatiche possono comportare rischi per i diritti umani, quando per esempio prevedono modifiche nell'utilizzazione dei terreni, ingerenze nei diritti politici, o ripartizioni dei costi squilibrate dal punto di vista sociale. Le misure volte a contrastare i cambiamenti climatici vanno quindi considerate legittime e sostenibili solo se sono fondate sui diritti umani, eque e inclusive. Il relativo quadro procedurale deve inoltre garantire trasparenza, partecipazione e possibilità di accesso alla giustizia.

Per la Svizzera, il mandato che ne deriva è chiaro: la politica climatica concerne anche i diritti fondamentali e i diritti umani, deve essere ambiziosa e coerente e fondarsi su solide conoscenze scientifiche. È tenuta a proteggere in particolare le persone che subiscono maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici e, al tempo stesso, a far sì che gli oneri della transizione siano ripartiti in modo equo. In quest'ottica, deve assicurarsi che chi emette gas serra nel settore privato non sfugga alle proprie responsabilità e che la cooperazione internazionale venga rafforzata conformemente agli impegni assunti nel campo dei diritti umani.

Questo studio ha quindi lo scopo di chiarire ulteriormente e rafforzare la dimensione dei diritti umani in relazione alla protezione del clima e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Dimostra inoltre che non è possibile condurre una politica climatica incisiva, equa e rivolta al futuro senza prendere in considerazione i diritti umani e che, a loro volta, questi non possono essere garantiti in assenza di un'efficace protezione del clima.

- Binder / J., Immissionsschutz, in: Zeitschrift für Präventivmedizin 15, pagg. 207–210, 1970.
- Bluwstein, Jevgeniy / Demay, Clémence / Benoit, Lucie, Ziviler Ungehorsam und Klimaprozesse in der Schweiz – Worum wird an den Schweizer Gerichten gekämpft? humanrights.ch, Berna 2023.
- Burger, Michael / Wentz, Jessica, Climate Change and Human Rights, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School & United Nations Environment Programme, New York 2015.
- Çalı, Başak / Bhardwaj, Chhaya, Watch this space: Executing Article 8 Compliant Climate Mitigation Legislation in Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland, in: Blog of the European Journal of International Law, <https://www.ejiltalk.org/watch-this-space-executing-article-8-compliant-climate-mitigation-legislation-in-verein-klimasenioreninnen-v-switzerland/>, 2024.
- Eisen, Nathaniel / Eschke, Nina, Climate Change and Human Rights. The Contribution of National Human Rights Institutions. A Handbook, Deutsches Institut für Menschenrechte e Center for International Environmental Law, Berlino, 2020.
- Donald, Megan, The Human Rights Impacts of Climate Change Mitigation and Adaptation Measures, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlino 2022.
- Eckes, Christina / Paiement, Phillip, Silencing Greenpeace. Can the EU prevent the chilling effect on democracy from crossing the Atlantic?, in: VerBlog, 2025/3/31, <https://verfassungsblog.de/greenpeace-slapp-energy-transfer/>, 2025.
- Griffel, Alan, Umweltrecht in a Nutshell, 3a edizione, DIKE, Zurigo / San Gallo 2023.
- Heede, Richard, Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010, in: Climate Change, 122, 2014, pagg. 229–241.
- Knöpfel, Laura / Leu, Fiona, Rechte der Natur: Nachhaltigkeit neu denken, o: Wenn Gletscher klagen könnten, in: Sieber-Gasser, Charlotte / Bürgi Bonanomi, Elisabeth / Koch, Rika (ed.), Nachhaltige Entwicklung im Schweizer Recht, Stämpfli, Berna 2025, pagg. 117–140.
- Kopp, Judith, Diritto a un ambiente sano nel Cantone di Ginevra, in: Knöpfel, Laura (ed.), I Cantoni come laboratori per i diritti umani, pubblicazione ISDU, Friburgo 2025.
- Mayer, Benoit, Climate Change Mitigation as an Obligation Under Human Rights Treaties?, in: American Journal of International Law 15/3, 2021, pagg. 409–451.
- Peel, Jacqueline / Osofsky, Hari M., A Rights Turn in Climate Change Litigation?, in: Transnational Environmental Law 7/1, 2018, pagg. 37–67.
- Savaresi, Annalisa / Setzer, Joana, Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers, in: Journal of Human Rights and the Environment 13/1, 2022, pagg. 7–34.
- Setzer, Joana / Higham, Catherine, Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment / London School of Economics and Political Science, Londra 2025.
- Shelton, Dinah, Human Rights, Remedies, in: Wolfrum, Rüdiger (ed.), Max Planck Encyclopedias of International Law, 2025 <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1738>.
- Strömngren, Johan / Nystuen, Gro / Wille, Petter, Human Rights protection against interference in traditional Sami Areas, Norwegian Human Rights Institution, Oslo 2021.
- Sußner, Petra, Intersektionalität als Strategie: Der Fall KlimaSeniorinnen v. Switzerland, in: Zeitschrift des deutschen Juristinnenbundes, 2023/2.
- Theil, Stefan, Towards the Environmental Minimum: Environmental Protection through Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge 2021.
- Toussaint, Patrick / Martínez Blanco, Adrian, A human rights-based approach to loss and damage under the climate regime, in: Climate Policy 20, 2020, pagg. 743–757.

Da quando, nell'aprile 2024 la Corte EDU ha pronunciato la sentenza *Anziane per il clima*, il rapporto tra clima e diritti umani ha acquisito rilevanza in Svizzera e, di conseguenza, anche per l'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU). L'Istituzione ha analizzato questa sentenza di portata storica e gli obblighi che ne derivano per la Svizzera. Ha inoltre sostenuto il processo di attuazione della sentenza fornendo pareri al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Nell'intento di favorire l'integrazione sistematica della politica e della legislazione svizzera in materia di clima nella politica concernente i diritti fondamentali e i diritti umani, l'ISDU interviene anche nei processi legislativi cantonali esprimendo il proprio parere nel quadro delle corrispondenti procedure di consultazione al fine di evidenziare gli obblighi sostanziali e procedurali derivanti dai diritti umani.

L'ISDU considera inoltre i lavori sul rapporto tra clima e diritti umani come parte integrante del proprio mandato di spiegare e comunicare il ruolo delle istituzioni internazionali nella difesa dei diritti umani. Le reazioni alla sentenza *Anziane per il clima* registrate in Svizzera mostrano che ciò è particolarmente necessario in tale contesto.

La questione del rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani è da ricondursi alla priorità tematica dell'ISDU «Esternalizzazione della responsabilità in materia di diritti umani». Questa tematica si concentra sulle responsabilità concernenti i diritti umani in contesti complessi, come quello dei cambiamenti climatici, e mostra come i diritti umani in Svizzera e nel mondo intero possano essere difesi contro minacce che trascendono le frontiere nazionali.

Da quando, nell'aprile 2024 la Corte EDU ha pronunciato la sentenza *Anziane per il clima*, il rapporto tra clima e diritti umani ha acquisito rilevanza in Svizzera e, di conseguenza, anche per l'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU). L'Istituzione ha analizzato questa sentenza di portata storica e gli obblighi che